

Bruxelles, 27.10.2021 COM(2021) 678 final

2021/0355 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede della convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo ("convenzione di Barcellona") in riferimento all'adozione, nell'ambito dell'articolo 15 del protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento derivante da fonti terrestri ("protocollo LBS"), di una decisione di adottare piani regionali concernenti il trattamento delle acque reflue e la gestione dei fanghi di depurazione.

IT IT

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della 22ª riunione delle parti contraenti della convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo ("convenzione di Barcellona") e dei relativi protocolli in riferimento alla decisione di adottare, nell'ambito dell'articolo 15 del protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento derivante da fonti terrestri ("protocollo LBS"), piani regionali concernenti il trattamento delle acque reflue e la gestione dei fanghi di depurazione.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo e relativi protocolli

La convenzione di Barcellona e i suoi sette protocolli adottati nell'ambito del piano d'azione del Mediterraneo costituiscono il principale accordo regionale multilaterale giuridicamente vincolante in materia di ambiente per il Mar Mediterraneo.

Il protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento derivante da fonti terrestri ("protocollo LBS") è uno dei sette protocolli della convenzione di Barcellona. Esso mira ad adottare tutte le misure appropriate per prevenire, ridurre ed eliminare il più possibile l'inquinamento dovuto allo scarico di rifiuti o di altre sostanze nel Mar Mediterraneo.

L'Unione europea è parte del protocollo LBS (modificato)¹.

2.2. La riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli

Alla riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli partecipano ministri e alti funzionari che rappresentano tutte le parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli. Le parti contraenti si riuniranno tra il 7 e il 10 dicembre 2021 ad Antalya, Turchia.

A norma dell'articolo 25 della convenzione di Barcellona, l'Unione Europea ("l'UE") esercita il diritto di voto con un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che sono parti contraenti della convenzione e di uno o più protocolli. L'UE non esercita il suo diritto di voto qualora i suoi Stati membri esercitino il loro proprio diritto di voto e viceversa.

A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del protocollo LBS, le decisioni relative all'adozione dei piani d'azione, dei programmi e delle misure sono adottate a maggioranza di due terzi delle parti contraenti presenti e votanti.

2.3. L'atto previsto della 22ª riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli

Le parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli saranno chiamate ad approvare una decisione che, nell'ambito dell'articolo 15 del protocollo LBS, adotta i piani regionali concernenti il trattamento delle acque reflue e la gestione dei fanghi di depurazione ("l'atto previsto").

GU L 322 del 14.12.1999, pag. 18.

La finalità dell'atto previsto è l'adozione di due piani regionali: un piano regionale che migliorerà diversi aspetti del piano regionale vigente relativo al trattamento delle acque reflue urbane e un piano regionale nuovo relativo alla gestione dei fanghi di depurazione (in appresso entrambi denominati "piani regionali").

I piani regionali saranno vincolanti per l'Unione conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, del protocollo LBS.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

Il piano regionale previsto relativo al trattamento delle acque reflue urbane migliora in modo significativo il precedente piano regionale sulla riduzione della BOD5. In particolare, i valori limite di emissione sono stati ampliati per includere gli inquinanti più importanti scaricati dalle acque reflue trattate, comprese le acque reflue depurate e quelle industriali.

Le misure proposte nell'ambito del nuovo piano regionale per la gestione dei fanghi di depurazione riguardano: i diversi usi dei fanghi di depurazione; i valori limite del tenore di agenti patogeni e metalli pesanti nei biosolidi per uso agricolo; aspetti relativi all'uso dei fanghi per il recupero di energia/di nutrienti; e il monitoraggio della qualità dei fanghi di depurazione provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue.

È necessario definire la posizione dell'Unione in quanto la proposta prevista è un testo giuridicamente vincolante.

La proposta è in linea con l'ambizione dell'Unione, nell'ambito del Green Deal, di ridurre l'inquinamento e migliorare la protezione dell'ambiente. Si propone pertanto che l'Unione sostenga l'adozione dell'atto previsto.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

La riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli è un organo istituito da un accordo, ovvero la convenzione di Barcellona.

L'atto previsto adotterà piani regionali nell'ambito dell'articolo 15 del protocollo LBS sul trattamento delle acque reflue urbane e sulla gestione dei fanghi di depurazione, e pertanto la sua adozione costituisce un atto avente effetti giuridici.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale della convenzione di Barcellona e dei suoi protocolli.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la protezione dell'ambiente.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 192, paragrafo 1, TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede della convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo ("convenzione di Barcellona") in riferimento all'adozione, nell'ambito dell'articolo 15 del protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento derivante da fonti terrestri ("protocollo LBS"), di una decisione di adottare piani regionali concernenti il trattamento delle acque reflue e la gestione dei fanghi di depurazione.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 1999/801/CE del Consiglio² l'Unione ha concluso il protocollo modificato per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento derivante da fonti e attività terrestri (il "protocollo LBS"), che è entrato in vigore l'11 maggio 2008.
- (2) A norma dell'articolo 15 del protocollo LBS, la riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli può adottare piani d'azione regionali contenenti misure e relativi tempi di attuazione.
- (3) Nella 22ª riunione, che si svolgerà dal 7 al 10 dicembre 2021, le parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli sono chiamate ad adottare, nell'ambito dell'articolo 15 del protocollo LBS, piani regionali concernenti il trattamento delle acque reflue e la gestione dei fanghi di depurazione.
- (4) È necessario stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli, poiché la decisione prevista adotterà piani regionali che sono vincolanti per l'Unione a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del protocollo LBS.
- (5) Poiché lo scopo dei piani regionali previsti è aggiornare le prescrizioni riguardanti la protezione del Mar Mediterraneo, modificare gli impegni e le ambizioni internazionali dell'UE e migliorare la protezione dell'ambiente, si propone che l'Unione sostenga l'adozione della decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 22ª riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli consiste nel sostenere l'adozione della decisione che adotta, nell'ambito dell'articolo 15 del protocollo per la protezione del

² GU L 322 del 14.12.1999, pag. 18.

Mar Mediterraneo dall'inquinamento derivante da fonti terrestri ("protocollo LBS"), piani regionali concernenti il trattamento delle acque reflue e la gestione dei fanghi di depurazione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio La presidente